



COMUNE DI ESCALAPLANO

Città Metropolitana di Cagliari

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano (SU)

Prot. 5728 del 05/08/2025

BANDO PUBBLICO

Oggetto: Concessione di contributi per le spese sostenute dalle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione, ai sensi della legge 431/98 art. 11 e D.G.R. 28/11 del 31/07/2024, annualità 2025.

In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 428 del 05/08/2025 si rende noto che dalla data odierna e **entro le ore 13:00 del giorno 04/11/2025**, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere i contributi per l'anno 2025, per sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 – Finalità

Il presente bando è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, site nel comune di Escalaplano e occupate a titolo di abitazione principale, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

Art. 2 – Riferimenti normativi

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11 la legge 9 dicembre 1998, n. 431 all'articolo 11, che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025: *"Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11;*
- Determinazione n. 1505 prot. uscita 30028 del 17/07/2025, l'Assessorato dei lavori pubblici – Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) ha approvato il nuovo bando regionale permanente (che sostituisce quello approvato con Determinazione n. 1731/32406 del 1/08/2024) e il modello per la trasmissione e il modello per la trasmissione del fabbisogno;
- Bando permanente per l'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione – Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 - contenente i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi.

Art. 3 – Destinatari dei contributi

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Escalaplano, titolari anche successivamente alla presentazione della domanda, di contratti di locazione ad uso residenziale, di unità immobiliari di proprietà pubblica e privata occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica** nel Comune di Escalaplano, la quale deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo. **I cittadini di altri Stati** (extracomunitari) sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
- Titolarità di un contratto di locazione, esclusivamente ad uso residenziale**, di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica (escluse le categorie catastali A1, A8, A9 nonché categorie catastali riferite ad

usi non abitativi) corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente, ubicata nel comune di Escalaplano e adibita ad abitazione principale o esclusiva, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o assoggettato al regime di canoni di edilizia agevolata.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato, dell'anno al quale si riferisce il bando.

Il requisito della residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Art. 4 – Motivi di esclusione

Sono esclusi dai benefici:

- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;
- i soggetti che presentano un contratto di locazione non intestato al richiedente del contributo, anche se il titolare del contratto è un componente del nucleo familiare;
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
 - La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
 - Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso.
 - Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione)
- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 5 - Requisiti di carattere economico per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici:

- ✓ **FASCIA A:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a **€ 15.688,40 annui**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- ✓ **FASCIA B:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, **pari a € 16.828,00 annui**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

Art. 6 - Determinazione della misura dei contributi

Al fine di individuare gli aventi diritto e determinare la misura dei contributi, il Comune applica le modalità generali di definizione dei contributi di cui alla D.G.R. n. 36/36 del 09/07/2025.

L'entità dei contributi viene fissata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la FASCIA A e € 2.320,00 per la FASCIA B.

Nel caso in cui il finanziamento regionale sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno rilevato, il Comune procederà, per ragioni di equità e parità di trattamento, alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, senza individuazione di ulteriori parametri di priorità e senza ulteriore individuazione di soglie minime di accesso al contributo.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CE) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la FASCIA A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la FASCIA B è pari al 24% dell'ISEE.

Il contributo (C) è determinato sottraendo al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CE-CS$), quantificato come nei punti precedenti. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime, indicate all'art. 4 del presente bando, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore così calcolato.

Esempio modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

Esempio modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale "A":

ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00

Canone annuo: € 3.600,00

Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare contributo: canone annuo effettivo – canone sopportabile. Quindi € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale "B":

ISEE del nucleo familiare: € 16.000,00

Canone annuo: € 4.800,00

Canone sopportabile: € 16.000,00 x 24% = € 3.840,00

Ammontare contributo: canone annuo effettivo – canone sopportabile. Quindi € 4.800,00 - € 3.840,00 = € 960,00.

L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi effettivi di validità del contratto di locazione e subordinato alla presentazione delle ricevute di pagamento del relativo canone di locazione;

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati e indicare nella domanda di concessione del contributo gli altri comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno. In tale ipotesi il contributo verrà calcolato nel seguente modo:

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio – marzo in Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio – dicembre in Comune 2 = € 2.600,00;

Totale canone annuo = 1.000 + 2.600,00 = 3.600,00;

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile. Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Contributo Comune 1 = 2.200,00 x 1.000,00/3.600,00 = € 611,11

Contributo Comune 2 = 2.200,00 x 2.600,00/3.600,00 = € 1.588,89

Art. 7 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo concesso ai sensi del presente bando, e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Gli utenti che nell'arco dell'anno (2025) siano già stati beneficiari di altri contributi relativi al sostegno per le locazioni dovranno indicare nella domanda di richiesta di concessione il contributo o il beneficio riconosciuto da altri Enti.

Art. 8 - Predisposizione degli elenchi dei beneficiari

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare e la veridicità dei dati autocertificati.

A conclusione dell'istruttoria l'ufficio competente procederà alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari distinto per fasce di reddito: FASCIA A), FASCIA B) che sarà approvato con determinazione del Responsabile, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi, termine entro il quale potranno essere presentate osservazioni o reclami.

A seguito della scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi e dopo avere esaminato i ricorsi pervenuti tassativamente entro i termini stabiliti, saranno redatti gli elenchi definitivi i quali saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Escalaplano con le stesse modalità indicate nel punto precedente.

Per ciascun cittadino inserito negli elenchi, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al REG. UE N. 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione 2025 e del contratto regolarmente registrato (se è stato registrato successivamente alla presentazione della domanda) ai sensi dell'art. 3 del presente bando.

I beneficiari risultati dagli elenchi definitivi approvati dalla determinazione del Responsabile del Servizio dovranno presentare all'ufficio Amministrativo/Segreteria copia della documentazione attestante il pagamento del canone. Le ricevute dovranno indicare: la data di emissione, il numero progressivo, il luogo di ubicazione dell'immobile in locazione (via, piazza, località) e relativo numero civico, la causale, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore e marca da bollo ai sensi del DPR 642/72, o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle la presentazione di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti il pagamento, è eventualmente assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione.

Art. 10 – Dichiarazioni controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze del presente bando.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si procederà ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti. Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, al recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

L'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR", è riportata integralmente in separato allegato e pubblicata nel sito del comune insieme al presente bando.

Art. 12 - Presentazione delle domande e documentazione da allegare

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

All'istanza di partecipazione **dovranno essere allegati**, i seguenti documenti:

- ✓ copia dell'attestazione ISEE in corso di validità.
- ✓ copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- ✓ per gli immigrati extracomunitari, copia di regolare titolo di soggiorno, in corso di validità;
- ✓ copia del contratto di locazione dell'immobile, se già registrato, e copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità. La copia della ricevuta di versamento non è necessaria per chi opta per il regime sostitutivo con la "cedolare secca", in tal caso occorre allegare copia del modello di registrazione del contratto in cui viene indicata l'opzione o della comunicazione inviata all'inquilino dove si attesti tale adesione, se non precisato nel contratto;

Il Comune, in sede di istruttoria, potrà chiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazione erronee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Art. 13 - Pubblicità e termini per la presentazione della domanda

Il presente bando viene pubblicato per 90 giorni all'Albo Pretorio informatico, e sul sito web istituzionale di questo Comune: www.comune.escalaplano.ca.it e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni e contributi".

Le domande dovranno essere trasmesse, debitamente compilate e sottoscritte, e corredate della documentazione richiesta, **entro le ore 13:00 del 04/11/2025**, nelle seguenti modalità:

- ✓ consegnate a mano, in busta chiusa, con allegata la documentazione richiesta, che dovrà riportare la seguente dicitura "L. 431/98 – Domanda contributo per il sostegno alla locazione - anno 2025";
- ✓ tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it (in questo caso la domanda deve essere firmata digitalmente o deve essere trasmessa copia della domanda firmata per esteso e scansionata con la documentazione allegata);
- ✓ mediante raccomandata postale.

Per nucleo familiare si intende quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.p.r. 30/05/1989, n. 223 e ss.mm.ii.

Le domande pervenute dopo la scadenza non saranno prese in considerazione, per quelle spedite mediante raccomandata A/R farà fede il timbro postale di spedizione.

Per informazioni e per la modulistica rivolgersi alla responsabile del procedimento Puddu Selene mail: selene.puddu@comune.escalaplano.ca.it, tel. 070/9541024.

Sono allegati al presente bando:

- All. 1 - istanza di partecipazione;
- All. 2 - informativa privacy.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Giovanni Luigi Mereu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).